



## OSSERVATORIO SULLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE N. 3/2021

### 1. LA “CONTRORIFORMA” DEL NUOVO “DECRETO IMMIGRAZIONE” E L’IMPORTANTE RUOLO SVOLTO DALLA SOCIETÀ CIVILE ORGANIZZATA

#### 1. Introduzione

Il decreto legge n. 130/2020 (c.d. “decreto immigrazione” o “decreto Lamorgese”), entrato in vigore lo scorso 22 ottobre 2020 e convertito con modificazioni dalla legge n. 173/2020, ha rappresentato un notevole passo in avanti per il ripristino dello stato di diritto, e, per taluni aspetti, una vera “controriforma”, andando a sanare le più eclatanti ferite che i c.d. “decreti Salvini” avevano inferto al sistema nazionale di tutela dei diritti umani con riferimento ai principi costituzionali ed al diritto internazionale.

Il d.l. 130, infatti, ha indubbiamente provveduto ad una rimodulazione della normativa in tal senso, come si legge nella stessa [relazione illustrativa](#) al disegno di legge di conversione, anche e soprattutto in riferimento a quei profili che il Presidente della Repubblica aveva già avuto modo di evidenziare in merito [alla tutela del diritto di asilo ex articolo 10 della Costituzione](#) in sede di emanazione del “primo decreto Salvini” (d.l. 113/2019), nonché riguardo alla [compatibilità con l’obbligo di soccorso in mare](#) delle misure introdotte per portare a compimento la c.d. “politica dei porti chiusi”, in sede di promulgazione della legge di conversione (l. n. 77/2019) del “secondo decreto Salvini” (d.l. n. 53/2019).

A tale “controriforma” hanno decisamente dato il loro contributo le organizzazioni della società civile, sia nella fase di conversione del decreto, mediante la proposta di emendamenti in parte accolti, sia nella successiva fase di attuazione delle nuove disposizioni, come illustrato nei paragrafi che seguono.

#### 2. *Il profili salienti della “controriforma” operata dal d.l. 130/2020 e gli emendamenti approvati in sede di conversione*

Volendo concentrarsi sulle “luci” (alle “ombre”, dovute anche alla necessità di rispetto degli equilibri della maggioranza di governo allora in carica, si farà soltanto un cenno), le principali novità apportate possono ricondursi a due aree di intervento: la normativa sull’ingresso e soggiorno degli stranieri e le disposizioni relative all’accoglienza e all’integrazione dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

## 2.1 Le nuove disposizioni relative all'ingresso e al soggiorno degli stranieri

Per quanto concerne l'ingresso per motivi di lavoro, un fondamentale emendamento approvato in sede di conversione, ha permesso l'eliminazione del limite temporale e del tetto quantitativo dei c.d. "decreti flussi transitori" (decreti emanati dal Presidente del Consiglio in assenza di programmazione triennale degli ingressi), mediante l'abrogazione di una norma introdotta nel 2009 che obbligava all'emanazione di decreti flussi transitori nel limite delle quote dell'ultimo decreto emanato ed entro il 30 novembre di ogni anno (articolo 10-ter del d.l. n. 194/2009).

L'emendamento in esame era stato fortemente voluto, e in ogni sede promosso, da organismi della società civile organizzata attivi nel settore dell'immigrazione e dell'asilo ([GREI250](#) ed [ASGI](#)), promotori, come si è detto, di una serie di altri importanti emendamenti (si vedano rispettivamente gli [emendamenti promossi da GREI250](#) e quelli [promossi da ASGI](#)) alcuni dei quali, come si vedrà tra breve, sono stati parimenti approvati in sede di conversione in legge del decreto.

In concreto, l'emendamento in esame ha reso possibile, da parte di qualunque governo in carica, effettuare la scelta politica di ampliare gli ingressi in Italia per motivi di lavoro, attraverso l'emanazione di decreti flussi transitori contenenti, finalmente, quote di ingresso adeguate al fabbisogno interno, considerato che, nel corso degli undici anni precedenti, i decreti flussi transitori erano stati bloccati su quote esigue (non più di c.a. 30.000 di cui la maggioranza per ingressi stagionali, conversioni, autonomi). Lo sblocco dei decreti flussi transitori ha rappresentato, dunque, anche uno strumento di lotta al fenomeno dell'irregolarità e dello sfruttamento lavorativo, andando potenzialmente ad ampliare un importante canale di ingresso legale nel nostro Paese.

Con riferimento alla possibilità di rimanere legalmente sul territorio ed intraprendere un percorso di integrazione lavorativa, il decreto ha previsto, inoltre, la convertibilità in motivi di lavoro di varie tipologie di permessi di soggiorno, temporanei e speciali, sino ad allora non convertibili, dando la possibilità ai titolari di integrarsi in modo stabile e progettare un futuro nel nostro Paese. La conversione è stata prevista per la "nuova" protezione speciale, per cure mediche, per calamità, per assistenza minori, per motivi religiosi, per attesa cittadinanza ed altri.

Tuttavia, in questa area di intervento, la novità di gran lunga più significativa è rappresentata dall'introduzione di una novellata protezione speciale che, anche grazie alle citate proposte di emendamenti, fatti propri da alcuni parlamentari ed approvati in sede di conversione, appare oggi finalmente idonea ad abbracciare l'ampio ventaglio di possibilità di protezione offerte dal diritto di asilo, come configurato dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, grazie alla previsione di un permesso di soggiorno di amplissimo respiro, che abbraccia diverse ipotesi, come si dirà tra breve, senza tuttavia essere racchiuso in una forzosa tipizzazione.

Questa nuova protezione speciale, così come la vecchia protezione umanitari abrogata dal "primo decreto Salvini" (d.l. n.113/2018), è una forma di protezione che viene conferita a chi, pur non avendo i requisiti per ottenere la protezione internazionale (*status* di rifugiato o protezione sussidiaria) non può essere respinto o espulso verso il Paese di origine per una serie di ragioni che il testo unico sull'immigrazione (d.lgs n. 286/1998, di seguito TU) elenca, in ossequio al principio di diritto internazionale di *non refoulement*.

L'attuale articolo 19 TU è stato infatti modificato in modo tale da prevedere il rilascio di un permesso per protezione speciale, di durata biennale, rinnovabile e convertibile in permesso per motivi di lavoro, in uno dei casi di seguito illustrati.

Iniziamo dall'ipotesi che contempla il rischio di persecuzione ai sensi della definizione di rifugiato data dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e del relativo divieto di *refoulement* (artt. 1A e 33), che si verifica quando lo straniero non possa essere respinto, espulso o estradato verso uno Stato in cui rischi di essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. Si noti che il d.l. n. 130, grazie ad un emendamento presentato dall'On.le Boldrini ed approvato in sede di conversione, ha introdotto tra i casi di divieto di rimpatrio anche quelli di rischio di persecuzione per orientamento sessuale e identità di genere, già inclusi nella legislazione nazionale sul diritto di asilo (d.lgs. n. 251/2007), in conformità alla disciplina unionale (dir. 2011/95/UE) ed ai [principi di soft law elaborati dall'Unhcr](#).

Altra ipotesi è il divieto di rimpatrio quando esistano fondati motivi di ritenere che lo straniero rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, ove questi ultimi sono stati inseriti in aggiunta al già esistente rischio di tortura, in aderenza all'obbligo di osservanza del principio di non *refoulement* previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984 e costantemente interpretato in modo assoluto dalla Corte di Strasburgo, che nella sua consolidata giurisprudenza sull'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ne ha sancito l'inderogabilità, definendolo «un principio fondamentale delle società democratiche» a partire dal caso *Soering c. Regno Unito* in poi (*Soering c. Regno Unito*, sent. 7.7.1989, ric. 14038/1988).

Vi è inoltre il caso in cui ricorrano gli «obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», che il comma 1.1. dell'articolo 19 TU richiama, facendo riferimento alla previsione del novellato articolo 5, co. 6, che li individua quali motivi ostativi al rifiuto del rilascio o del rinnovo o alla revoca di un permesso di soggiorno. Il collegamento tra gli obblighi costituzionali o internazionali ed il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stato anch'esso introdotto da un emendamento di fondamentale importanza, approvato in sede di conversione, presente tra quelli suggeriti dalle organizzazioni della società civile sopra menzionate. Tale emendamento ha infatti introdotto un meccanismo per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi in cui il rimpatrio non possa essere disposto in virtù dei suddetti obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

In tal modo, il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato è stato esteso anche all'obbligo di riabilitazione delle vittime di tortura, parimenti previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, non necessariamente riferito a torture subite nel Paese di origine, ma anche i Paesi di transito come la Libia. Un siffatto ampliamento del divieto di rimpatrio si estende inoltre a pratiche vietate dal diritto internazionale diverse dalla tortura e dai trattamenti inumani o degradanti, quali ad esempio l'obbligo di non *refoulement* previsto dalla Convenzione Onu per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate del 2006.

Quanto sopra premesso, l'attuale protezione speciale si configura nuovamente come un "catalogo aperto", esattamente qual era la vecchia protezione umanitaria, che permette all'interprete di includere in tale protezione le più varie situazioni rientranti nel c.d. "asilo costituzionale" di cui all'articolo 10, comma 3, della Costituzione, il quale offre una copertura ben più ampia rispetto alla protezione internazionale garantita dal diritto unionale, in quanto

né il *fumus persecutionis* né il pericolo di danno grave per la vita o l'incolumità ne costituiscono requisiti indefettibili.

Da ultimo, ma non per importanza, abbiamo l'ipotesi di divieto di espulsione o di respingimento dello straniero verso uno Stato «qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare» (art. 19, c. 1.1. TU), a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute. I criteri per valutare il rischio di violazione consistono nella natura e nella effettività dei vincoli familiari dell'interessato, nel suo effettivo inserimento sociale in Italia, nella durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché nell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Tali criteri corrispondono sostanzialmente a quelli già enucleati nel tempo dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria. A tale riguardo la Corte di Cassazione aveva scelto un approccio che assegnava un ruolo centrale alla valutazione comparativa tra il grado di integrazione in Italia e la situazione, non solo soggettiva, ma anche oggettiva del richiedente nel Paese di origine, al fine di indentificare se il rimpatrio potesse determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani al di sotto del loro nucleo ineliminabile (approccio inaugurato da Cass., Civ., 23.2.2018, sent. 4455/2018 e condiviso dalla successiva giurisprudenza).

La comparazione oggettiva sulla possibilità di fruizione dei diritti umani fondamentali nel non figura, invece, nella disposizione qui in esame, che si limita a prendere in considerazione i legami nel Paese di origine. Tuttavia, la situazione oggettiva del richiedente nel Paese di origine rimane comunque un parametro da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento della protezione speciale ogni qual volta il rimpatrio non possa essere disposto in virtù degli obblighi internazionali dello Stato (v. *supra*), tra i quali certamente rientrano i c.d. *core international human rights instruments* delle Nazioni Unite, che includono non solo la tutela dei diritti civili e politici e delle libertà fondamentali, ma anche dei diritti economici, sociali e culturali.

La previsione normativa introdotta corrisponde quindi all'esigenza di tradurre nella normativa nazionale la consolidata giurisprudenza di Strasburgo in tema di rimpatrio dello straniero e di applicazione dell'articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo che tutela il diritto alla vita privata e familiare, che ha trovato parimenti riscontro in una consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di protezione umanitaria (cfr. *ex plurimis*, Cass. Sez. Unite Civ., n. 29459/2019; Cass. Civ. 11110/ 2019; Cass. Civ. 12082/2019; Cass. Civ. n. 17072/2018; Cass. Civ., 23.2.2018, n. 4455/2018).

## 2.2 *Le nuove disposizioni in materia di accoglienza e integrazione*

Il d.l. 130/2020 ha ripristinato le misure di integrazione rivolte ai richiedenti asilo stabilendo che l'accoglienza nelle strutture straordinarie (c.d. CAS) sia limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente nelle strutture del Sistema di accoglienza ed integrazione (SAI), ex SPRAR ed ex SIPROIMI, stabilendo la tipologia di prestazioni che devono essere erogate dai centri: accoglienza materiale, assistenza sanitaria, assistenza sociale e psicologica, mediazione linguistico-culturale, somministrazione di corsi di lingua italiana e servizi di orientamento legale e al territorio.

Inoltre, passo di gran lunga importante, con vera e propria controriforma è stata ripristinata l'accoglienza nel SAI dei richiedenti la protezione internazionale, che ne erano stati estromessi dal "primo decreto Salvini". Attualmente, oltre che per i titolari di protezione

internazionale, richiedenti la protezione internazionale, titolari della nuova protezione speciale e per i minori stranieri non accompagnati, l'accoglienza nel SAI è prevista anche per i titolari di vari permessi speciali, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, come le vittime di tratta e di violenza domestica, titolari di permesso per cure mediche, per calamità naturale, per particolare sfruttamento lavorativo, per particolare valore civile e stranieri affidati ai servizi sociali al compimento della maggiore età. Ad ulteriore garanzia, un altro emendamento suggerito da GREI250, ed approvato in sede di conversione, ha previsto che l'accoglienza delle vittime di tratta e di violenza domestica che accedono al SAI avvenga con le modalità previste dalla normativa nazionale ed internazionale in vigore per le categorie vulnerabili, con particolare riferimento alla [Convenzione di Istanbul](#) ed in collegamento con i percorsi di protezione dedicati alle vittime di tratta e di violenza domestica.

Come già premesso, non si può omettere, infine, di accennare ad alcune ombre della “controriforma”, *in primis* riguardanti gli aspetti positivi appena illustrati.

A tale riguardo, va evidenziato che le misure di integrazione nel SAI rimangono differenziate in servizi di primo e di secondo livello, a causa di quanto asserito dalla Corte dei Conti nella sua [Relazione 2018 sulla prima accoglienza](#), richiamata nella relazione illustrativa, che sostanzialmente raccomandava di evitare di inserire nei percorsi di formazione professionale i richiedenti asilo, per non gravare sul bilancio statale. I richiedenti protezione internazionale accedono ai servizi di primo livello (gli stessi servizi che gli vengono assicurati negli altri centri governativi), mentre tutte le altre categorie di beneficiari del SAI accedono ai servizi di secondo livello, che includono anche l'orientamento al lavoro e la formazione professionale.

Si tenga presente, tuttavia, che le persone possono rimanere anni in attesa di una risposta sulla loro domanda di protezione internazionale. Lo status di richiedente asilo, infatti, permane sino all'esaurimento di un eventuale contenzioso riguardante il mancato riconoscimento della protezione internazionale, che può impiegare diversi anni, durante i quali il richiedente asilo presumibilmente avrà svolto attività lavorativa, regolare o irregolare, e avrà intessuto, quanto meno, delle relazioni sociali all'interno della comunità di accoglienza. D'altra parte, il quasi totale blocco dei flussi di ingresso per motivi di lavoro avvenuto a partire dal 2010 (v. *supra*) ha naturalmente fatto sì che la richiesta di protezione internazionale divenisse la principale strada da percorrere per fare ingresso in Italia da parte dei c.d. “migranti economici”. Per tale motivo uno tra gli emendamenti proposti dalle organizzazioni citate, ma non approvato in sede di conversione, consisteva proprio nell'introduzione di un ragionevole limite temporale di sei mesi, trascorso il quale i richiedenti asilo avrebbero potuto avere accesso alle misure di integrazione di secondo livello.

In aggiunta, occorre riconoscere che il d.l. n. 130 non ha avuto la forza politica di ripensare il sistema di accoglienza, scardinando quella che è definita formalmente “accoglienza straordinaria” (i CAS, per lo più centri dai grandi numeri allestiti dalle prefetture) e che invece è divenuta da diversi anni accoglienza ordinaria (cfr. da ultimo il recente rapporto [“Il sistema a un bivio”](#)), a discapito di un'accoglienza diffusa, fatta di piccoli numeri e davvero mirata all'integrazione, come è invece il modello SAI (che, come noto, si basa su progetti di accoglienza presentati dai Comuni in partenariato con enti del terzo settore).

### *3. Le ulteriori, ma poco coraggiose, novelle del d.l. 130*

Volendo guardare alle altre misure riparative delle ferite inferte dai due “decreti Salvini”, non si può non rilevare una mancanza di coraggio da parte del legislatore, in particolare sulle

due questioni di seguito descritte, anche esse oggetto di proposte di emendamento e di *advocacy*.

La prima riguarda la concessione della cittadinanza, in quanto il “primo decreto Salvini” aveva esteso a quarantotto mesi il termine di durata massima della procedura. Anche qui gli emendamenti proposti prevedevano il ripristino del termine di ventiquattro mesi (GREI250), originariamente fissato dalla legge sulla cittadinanza, o la ulteriore riduzione a dodici mesi (ASGI). Il legislatore ha, tuttavia, solo parzialmente accolto la prima proposta emendativa, fissando il termine di ventiquattro mesi, ma inserendo la possibilità di proroga fino ad un massimo di trentasei mesi (art. 9-ter, l. n. 91/1992). Non recepito, invece, dai parlamentari (e dunque non presentato), l’emendamento proposto dall’ASGI volto ad eliminare la revoca della cittadinanza, anche essa introdotta dal “primo decreto Salvini” come conseguenza della commissione di gravi reati; revoca che tuttavia si presta a dubbi di legittimità costituzionale, anche con riferimento all’adempimento degli obblighi della Convenzione delle Nazioni Unite sull’apolidia del 1961.

La seconda questione è quella relativa ai salvataggi in mare ed alla politica dei “porti chiusi” introdotta per via legislativa dal “secondo decreto Salvini” (d.l. n. 53/2019). A tale riguardo, il d.l. n. 130 è intervenuto abrogando il comma 1 ter dell’articolo 11 e i commi 6 bis, 6 ter e 6 quater dell’art. 12 TU e riformulando la disciplina del divieto di transito e sosta nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica (art. 1, c. 2, d.l. 130/2020).

La nuova formulazione della norma ha recepito in gran parte, ma non completamente, un emendamento proposto da GREI250 e da ASGI (quello di ASGI era in subordine ad un altro emendamento che prevedeva *tout court* l’abrogazione della disposizione) volto ad evitare che le navi che abbiano osservato gli obblighi internazionali di soccorrere le persone in mare debbano obbedire a centri di coordinamento diversi da quello italiano, che potrebbero ordinare di portare le persone soccorse in mare in paesi in cui avvengono violazioni dei diritti umani, certificate dalle organizzazioni delle Nazioni Unite o da altri organizzazioni umanitarie.

Sebbene la nuova formulazione della disposizione escluda espressamente le operazioni di soccorso in mare dall’applicazione del divieto di transito e sosta, essa lascia in essere perplessità, in quanto non sembra raggiungere l’obiettivo di piena conformità alla normativa internazionale sul soccorso in mare, al rispetto del principio di non *refoulement* e alla normativa sul diritto di asilo, in quanto, non specificando che il centro di soccorso marittimo competente per il soccorso sia quello italiano, presta ancora margine di manovra per i “respingimenti indiretti” ad opera della Guardia Costiera Libica.

#### 4. *L’attività di advocacy della società civile organizzata volta all’applicazione della controriforma*

##### 4.1 *La protezione speciale del questore*

Ciò che rende la nuova protezione speciale particolarmente interessante è la possibilità di utilizzo come strumento di regolarizzazione *ad personam*, (art. 19 TU, co. 1. 2. , secondo capoverso). Il questore, infatti, può rilasciare il relativo permesso di soggiorno sia su disposizione della Commissione Territoriale nell’ambito della procedura di riconoscimento della protezione internazionale, sia direttamente «nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno», previo parere della Commissione territoriale. La disposizione si presta, dunque, ad una interpretazione che fa salva la possibilità di chiedere al questore il permesso di soggiorno per protezione speciale al di fuori della procedura di

protezione internazionale, quando ricorrano i requisiti previsti dai commi 1 e 1.1. dell'articolo 19 (che, come si è visto, includono anche il rischio di violazione dell'articolo 8 della Convenzione Europea). Peraltro, il già il regolamento attuativo, con disposizione poi abrogata dal “primo decreto Salvini”, prevedeva il rilascio della protezione umanitaria da parte del questore al di fuori della procedura di asilo. Ciò nonostante, una circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Circ. del 19.3.2021 prot. 0023186), ha fornito una interpretazione molto restrittiva, ritenendo che la disposizione riguardi unicamente il caso in cui lo straniero abbia presentato una istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per altro motivo (ad es. studio, lavoro, *etc.*). A detta della circolare, solo in tal caso il questore, qualora ritenga che ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. e previo parere favorevole della Commissione Territoriale, potrebbe rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale, al posto del permesso richiesto ad altro titolo. Mentre le istanze di protezione speciale presentate in via autonoma direttamente al questore dovrebbero essere considerate irricevibili.

Quanto all'applicazione in sede giudiziale, la giurisprudenza di merito ha sinora smentito l'interpretazione fornita dalla citata circolare di Pubblica Sicurezza (v. ordinanze gemelle del Trib. Bologna del 6.5.2021 e del 19.05.202, ordinanza Trib. di Napoli del 25.5.202, ordinanza Trib. Roma del 21.6.2021, ordinanza Trib. Firenze del 25.6.2021).

Attualmente l'impatto in termini numerici di una interpretazione o dell'altra non è trascurabile, considerato che, come riportato nella pubblicazione [“Il diritto d’asilo. Report 2020”](#) della Fondazione Migrantes, si stima il numero di “nuovi irregolari” prodotti dal primo “decreto sicurezza” fino al luglio 2020 in oltre 37 mila, che andrebbero a sommarsi agli irregolari creatisi fisiologicamente nel sistema, per cui, in pratica, fra il giugno 2018 e il luglio 2020 sarebbero caduti in situazione di irregolarità quasi 120 mila immigrati, molti dei quali non sono rientrati né nelle maglie strette della regolarizzazione di cui al d.l. n. 34/2020 né rientrano nella disciplina transitoria di cui al d.l. 130 (art. 15), in quanto non hanno procedimenti di richiesta di asilo pendenti.

La società civile organizzata aderente alla rete del “Forum per cambiare l'ordine delle cose” ha quindi lanciato [un'apposita campagna](#) per denunciare la disapplicazione del d.l. n. 130. Parimenti anche l'ASGI è intervenuta con una [lettera pubblica](#) di analisi giuridica ed *advocacy* rivolta ai decisori politici.

#### *4.2 La riscrittura dal basso del piano per l'integrazione*

Tra le novità introdotte in materia di integrazione, il d.l. n. 130 (art. 5) ha previsto anche nuove ed ulteriori misure di integrazione, dopo la fruizione della seconda accoglienza da parte dei beneficiari di protezione internazionale, le cui linee di intervento dovrebbero essere individuate dal Piano nazionale integrazione per il biennio 2020-2021. Sembra prossima, dunque, una riedizione del primo (e sinora unico) [Piano nazionale integrazione](#) per i titolari di protezione internazionale, risalente al 2017.

Proprio allo scopo di riscrivere e, soprattutto, di stimolare la politica ad attuare un nuovo piano sulla base delle istanze provenienti da chi opera nei territori per l'accoglienza e l'integrazione, ancora una volta la società civile organizzata sta muovendo importanti passi per ottenere una fattiva interlocuzione con il Ministero dell'Interno, a capo del Tavolo di coordinamento istituzionalmente preposto alla redazione del Piano.

Urge, infatti, [una valutazione partecipata dei sistemi di accoglienza e integrazione](#), altresì al centro dell'attuale campagna svolta dalla rete creatasi attorno al [“Forum per cambiare](#)

[l'ordine delle cose](#)", in grado di stimolare politiche di integrazione più organiche, sistematiche e coerenti, grazie all'ascolto delle istanze dal basso ed all'utilizzo flessibile degli strumenti attualmente disponibili, anche al fine di programmare ed attuare politiche di integrazione in linea con il nuovo [Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 20121-2027](#).

### 5. Conclusioni

Come si è visto, la “controriforma” apportata dal d.l. n. 130 ha anche il merito di aver introdotto nel sistema alcune “leve” giuridiche idonee ad aprire congrui spazi per una gestione dell’immigrazione e dell’asilo più ragionata e realistica, oltre che più rispettosa delle garanzie costituzionali e degli obblighi internazionali. Spetta dunque alla società civile organizzata continuare a portare avanti tutte le strategie di *advocacy* più efficaci per promuovere l’attuazione della nuova legislazione, utilizzando al massimo le sue potenzialità applicative.

STEFANIA DALL’OGLIO